



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO

OGGETTO: contributi unificati in materia di famiglia – Riforma D. Lgs. 164/2024

*Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Torino*

Il D. Lgs. 164/2024 del 31/10/24, che entrerà in vigore il 26/11/2024, ha modificato alcuni articoli del DPR 115/2002 (T.U. spese giustizia) relativi al contributo unificato previsto per le cause in materia di diritto di famiglia.

In particolare, l'art. 13 del DPR 115/2002 è stato così modificato:

Art. 13 (importi)	Art. 13 (importi)
<p>1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:</p> <p>a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 - bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;</p> <p>b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;</p> <p>OMISSIS</p>	<p>1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:</p> <p>a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473bis.51 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;</p> <p>b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice;</p> <p>OMISSIS</p>

Dalla nuova formulazione dell'art. 13 si evince che per i procedimenti congiunti di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio nonché per le

modifiche relative ai suddetti procedimenti dovrà essere richiesto un Cu di € 43, mentre per i procedimenti contenziosi aventi gli stessi oggetti dovrà essere richiesto un CU di € 98. Il medesimo Cu di € 98 andrà richiesto per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro IV, titolo II, capo VI del c.p.c..

La modifica principale riguarda i procedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio nonché le relative modifiche. Tali procedimenti erano esenti dal pagamento del CU sulla base dell'art. 10 secondo comma DPR 115/2002 che prevede l'esenzione per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole e quelli comunque riguardanti la stessa. La previsione esplicita di un Cu per questo tipo di procedimento prevista dalla nuova formulazione dell'art. 13 supera l'esenzione di cui all'art. 10.

Nulla è stato modificato per quel che concerne il pagamento delle anticipazioni forfettarie, pertanto le cause di separazione, divorzio e relative modifiche continueranno ad essere esenti mentre il pagamento sarà dovuto per le cause relative ai figli nati al di fuori del matrimonio. L'esenzione dal pagamento delle anticipazioni forfettarie per le cause di divorzio prevista dall'art. 19 della legge 74/87 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in relazione a tutti "*... gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio...*" è stata, infatti, unicamente alle separazioni dalla sentenza della Corte Costituzionale 154/1999. Nessuna esenzione è, invece, stata mai prevista per le cause relative ai figli nati al di fuori del matrimonio.

In attesa di diverse disposizioni da parte del Ministero questo ufficio chiederà, pertanto, i seguenti contributi unificati e anticipazioni forfettarie per i ricorsi depositati dal 26 novembre 2024:

	CONTRIBUTO UNIFICATO	ANTICIPAZIONI FORFETTARIE
Separazioni giudiziali	€ 98	esente
Divorzi contenziosi	€ 98	esente
Sep. giud. + div. cont.	€ 98 + € 98	esente
Separazioni consensuali	€ 43	esente
Divorzi congiunti	€ 43	esente
Sep. cons. + Div. cong.	€ 43 + € 43	esente
Modifiche giudiziali sep./div	€ 98	esente
Modifiche consensuali sep./div.	€ 43	esente
Cause figli nati al di fuori del matrimonio giudiziali	€ 98	€ 27
Cause figli nati al di fuori del matrimonio consensuali	€ 43	€ 27
Modifiche figli nati al di fuori del matrimonio giudiziali	€ 98	€ 27
Modifiche figli nati al di fuori del matrimonio consensuali	€ 43	€ 27
Attuazione e contrasti responsabilità genitoriale ex 473 bis. 38 c.p.c.	esente	€ 27
Domande di risarcimento danni presentate unitamente ad altre domande di competenza della sezione famiglia	Cu rapportato al valore del risarcimento richiesto	€ 27

Torino, 21 novembre 2024

Il Presidente del Tribunale

Dott. Modestino Villani

(firmato digitalmente)